

Codice A1715A

D.D. 17 marzo 2022, n. 218

**Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Torino tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 12.03.2017. Impegno e liquidazione di E 1.400,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 a favore di DI TRIA Luigi.**



**ATTO DD 218/A1715A/2022**

**DEL 17/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Torino tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 12.03.2017. Impegno e liquidazione di € 1.400,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 a favore di DI TRIA Luigi.

Visto l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Torino in data 22.02.2018, promosso da DI TRIA Luigi contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 12.03.2017 sulla S.P. 174 nel comune di Rivalta di Torino (TO);

vista la nota del Settore Avvocatura prot. n. 12376/A1700A in data 18.04.2018 CI 1.200.10.20/GDP18-2018 e assunta al prot. n. 12376/2018 del 18.04.2018 dell'allora Settore "Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca", ora Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di trasmissione del succitato atto, nella quale si asseriva che si sarebbe provveduto alla costituzione in giudizio e si rivolgeva l'invito a far pervenire, entro 15 giorni, relazione sui fatti oggetto di causa corredata dai relativi atti e documenti ritenuti utili alla difesa;

vista la risposta dell'allora Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" prot. n. 12679/A1709C del 20.04.2018, con la quale si inviava copia della documentazione relativa alla gestione venatoria della specie capriolo antecedente alla citazione, ai fini della costituzione in giudizio;

visto l'ammontare del danno patito pari ad € 3.63201 per i soli danni materiali;

vista la nota via *mail* del Settore Avvocatura in data 23.02.2022 e assunta al prot. n. 6156/A1715A

del 14.03.2022 con la quale, in merito alla causa in oggetto, è stato comunicato quanto segue:

- all'ultima udienza, su espresso invito del Giudice, la Provincia territorialmente competente ha formulato una proposta transattiva;
- data la convenienza, da parte dell'Avvocato regionale è stata manifestata la volontà della Regione Piemonte di aderire;
- a fronte di una richiesta di € 3.632,01 e di una probabile condanna della sola Amministrazione regionale, stante la presenza di cartellonistica, della suddetta cifra oltre alle spese legali e di registro, è emersa la possibilità di chiudere la controversia con una responsabilità solidale tra i due Enti per una somma di € 2.800,00 *omnia*, risultante quindi un importo pari a 1.400,00 per ciascun Ente;

vista la risposta del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" inviata via *mail* il 10.03.2022, prot. n. 6156/A1715A del 14.03.2022, con la quale si riteneva accettabile la transazione nei termini su esposti;

vista la nota via *mail* del Settore Avvocatura in data 11.03.2022 e assunta al prot. n. 6156/A1715A del 14.03.2022 di trasmissione dell'atto di accettazione dalla Regione Piemonte di una somma onnicomprensiva di € 1.400,00 in via transattiva e definitiva, per ogni titolo di danno diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, anche non noto, derivato in relazione al sinistro in questione e dichiarazione di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo di danno, con rinuncia a qualsiasi atto o azione sia in sede civile sia penale, intraprese o da intraprendere, con effetti liberatori di quietanza a materiale corresponsione dell'importo indicato;

considerato che il rischio di causa si presenta particolarmente elevato, soprattutto alla luce della giurisprudenza che si sta consolidando in senso contrario nei confronti della Regione Piemonte;

considerato che nella specie ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati, tenuto conto del recente ma sempre più consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che esclude per queste cause la legittimazione passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 c.c. e che quindi sussiste il rischio di soccombere;

ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Ente chiudere detto contenzioso nei termini sopra indicati, tenuto conto che una successiva sentenza comporterà maggiore aggravio di costi per l'Ente;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 1.400,00 onnicomprensivi del danno e spese legali, quindi conveniente rispetto ad una sentenza di condanna;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 "Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica" che ha dato atto che l'allora Direzione Territorio rurale, ora Direzione Agricoltura e cibo, è competente a definire in via transattiva in materia di sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa mentre l'allora Direzione Avvocatura, ora Direzione della Giunta regionale, provvede a liquidare le eventuali spese legali;

visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del

bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2022”;

vista la D.G.R. n. 12-4529 del 14.01.2022 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

preso atto della comunicazione prot. n. 948/A1700A del 14.01.2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore “Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca” ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 – Programma 1602) dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021;

stabilito che la spesa di € 1.400,00 a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva del danno subito e delle spese legali a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022;

ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo, impegnare e liquidare € 1.400,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, a favore del signor DI TRIA Luigi, *omissis* (cod. benef. 373871), *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva per la parte capitale e le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 12.03.2017 sulla S.P. 174 nel comune di Rivalta di Torino (TO).

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 1.400,00.

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificata la non assoggettabilità del suddetto impegno di spesa al rispetto del “limite dei dodicesimi” di cui all’art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021, in quanto trattasi di spese obbligatorie e d’ordine;

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di

interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte e il relativo Programma per la trasparenza (P.T.P.C.T.)",

*determina*

per le motivazioni riportate in premessa:

- di impegnare e liquidare € 1.400,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, a favore del signor DI TRIA Luigi, *omissis* (cod. benef. 373871), *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva per la parte capitale e le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 12.03.2017 sulla S.P. 174 nel comune di Rivalta di Torino (TO).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 € 1.400,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di stabilire che il presente impegno di spesa non è soggetto al rispetto del "limite dei dodicesimi"

di cui all'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021, in quanto trattasi di spese obbligatorie e d'ordine.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica  
e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino